



COMUNE DI ROSATE

Prevenzione della corruzione - segnalazione situazioni di illecito

Avviso per i dipendenti

Sul sito istituzionale del Comune, è presente una sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti – Corruzione” contenente la modulistica per segnalazioni di eventuali illeciti all’interno dell’Amministrazione.

Ruolo della vedetta civica

La vedetta civica c.d. “whistleblower” è chi testimonia un illecito o un’irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni e decide di segnalarlo a una persona o ad un’autorità che possa agire efficacemente al riguardo.

Pur nella consapevolezza che la vedetta civica rischia personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, **egli svolge un ruolo di interesse pubblico**, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all’ente di appartenenza o alla comunità.

Segnalazioni

Si ricorda che, a norma del Codice disciplinare, i dipendenti rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione.

Ogni dipendente collabora con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, comunicando allo stesso i dati e le informazioni eventualmente richieste e segnalando, per il tramite del proprio responsabile, eventuali situazioni di illecito nell’Amministrazione cui sia venuto a conoscenza e ogni caso ritenuto rilevante. La segnalazione da parte di un Responsabile viene indirizzata direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Le segnalazioni sono trasmesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che provvede ad annotarle nel registro riservato del protocollo, con codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante, attraverso la compilazione di apposita modulistica, disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri contenuti – Corruzione”, del sito istituzionale.

Chiunque ricevesse o venisse a conoscenza della segnalazione o fosse coinvolto nel processo di gestione della segnalazione, è soggetto all’obbligo della riservatezza; fanno eccezione le comunicazioni che per legge o in base al Piano Nazionale Anti Corruzione debbono essere effettuate.

L’eventuale violazione dell’obbligo di riservatezza comporta responsabilità disciplinare e conseguenti sanzioni disciplinari, oltre alla responsabilità civile e penale.

Tutela della vedetta civica

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione adotta ogni cautela affinché sia **tutelato l'anonimato del segnalante** ai sensi dell'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i..

L'Amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnali un illecito in ambito lavorativo.

A di fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Ciascun Dirigente/ Responsabile di Settore titolare di Posizione Organizzativa svolge i compiti di cui all'art. 16, comma 1, lettere I-bis, I-ter e I-quater del D.Lgs. 165/2001.